

RAGGRUPPAMENTO

**“I.L.P.P.A.B. ASILO SAVOIA, PIO ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA E
LASCITO GIOVANNI & MARGHERITA ACHILLINI”**

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1**COSTITUZIONE**

Le sottoelencate Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza sono raggruppate tra loro ai sensi dell'art. 58 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, come modificato dall'articolo 7 della Legge 17 giugno 1926, n. 1187, in forza della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 190 del 24 aprile 2018:

a) **“Asilo Savoia per l'Infanzia Abbandonata”**, la cui fondazione venne promossa *al fine di commemorare la fausta data del XX settembre, da S.E. il Cav. Francesco Crispi, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, in quel giorno del 1887, allo scopo altamente umanitario e civile, di raccogliere fanciulli abbandonati; sottrarli alla miseria ed alla corruzione, ed educarli all'amore di Dio, della Patria, della civiltà e del lavoro.* L'Istituto, per graziosa concessione di S.M. il Re Umberto I, assume la denominazione di Asilo Savoia. *Il nuovo istituto fu aperto un anno dopo, cioè il 20 settembre 1888, e con Regio Decreto 13 marzo 1890 veniva eretto in Ente Morale. La prima sede dell'Asilo fu un fabbricato all'Arco dei Tolomei, ma nel novembre 1889 si trasferì in una porzione dell'antico Ospedale dei Pellegrini e Convalescenti, in via dei Pettinari, ceduto in affitto da quella amministrazione e poi dal Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma. Il locale era sufficientemente ampio, ma inadatto per un ricovero di bambini, perché assolutamente mancante di area scoperta e di facile e igienica ventilazione. Nel 1914 l'Asilo Savoia entrò in possesso di metà del valore patrimoniale dell'Opera Pia Dotalizia Canobi a seguito della sua estinzione per esaurimento della sua attività assistenziale e il 4 giugno si poté quindi dare inizio alla costruzione del nuovo edificio di Via Monza 2 ponendo la prima pietra. Il 30 maggio 1916 ultimati i lavori venne inaugurata la nuova sede, dove l'attività assistenziale proseguì ininterrottamente fino al 1981.*

L'Istituzione, tenute presenti sia le originarie tavole di fondazione che le successive disposizioni statutarie vigenti si prefigge in via principale lo scopo di assistere minori o di concedere, attraverso le rendite derivanti dal proprio patrimonio, ad altre Opere Pie simili, che operano nel territorio della Regione Lazio e appositamente segnalate dall'Assessorato Regionale Enti Locali, contributi straordinari

per l'assistenza ed il ricovero dell'ambito dei propri Istituti di minori o anziani e offrire i servizi alle persone anziane allo scopo di sostenere e favorire l'autonomia dei singoli e del nucleo familiare.

b) **“Pio Istituto della Santissima Annunziata”**, il quale trae origine dalle disposizioni testamentarie di Camillo Porcari del 18 luglio 1488 e nasce con esclusive finalità di conferire doti nuziali a giovani donne in situazione di bisogno. Con Regio Decreto del 29 aprile 1886 venne disposta la parziale trasformazione degli scopi, prevedendo che fino a $\frac{1}{4}$ della rendita netta complessiva potesse essere destinata alle attività in favore dell'infanzia, a suo tempo attraverso la disciolta “Opera Pia Baliatico”, all'uopo eretta in ente morale con RD 6 febbraio 1887 e, in caso di eventuali ulteriori disponibilità, sempre a valere sul $\frac{1}{4}$ disponibile, ad altri soccorsi/sussidi ai poveri d'ambo i sessi e di qualunque età, che si trovano in stato di “incolpevole indigenza”.

L'Istituzione, tenute presenti sia le originarie tavole di fondazione che le successive disposizioni statutarie di cui alla DGR 2 marzo 2018, n. 147 si prefigge in via principale lo scopo di progettare e realizzare servizi ed interventi di prevenzione, di sostegno e reinserimento, rivolti a donne in situazione di svantaggio o esclusione sociale, di disagio economico, marginalità sociale o vittime di violenza, prevedendo anche, ove necessario, l'erogazione di contributi economici o l'attivazione di progetti-percorso individualizzati di concerto con i competenti servizi sociali territoriali.

L'Istituzione, inoltre, può progettare e realizzare interventi a favore di minori, giovani e famiglie in situazione di svantaggio o disagio economico-sociale per assicurare loro attività di cura, canali di integrazione socio-educativa, strumenti di reinserimento attraverso l'attuazione di servizi di tipo residenziale e semi-residenziale, l'attivazione di progetti-percorso individualizzati e/o l'erogazione, ove necessario, di contributi economici finalizzati al contrasto alla povertà di concerto con i competenti servizi sociali territoriali;

c) **“Lascito Giovanni e Margherita Achillini”**, il quale trae origine dalle volontà espresse nel testamento pubblico dalla Sig.ra Margherita Hermes Vedova Achillini a rogito del Notaio Luigi Buzi di Roma in data 7 dicembre 1938 e registrato a Roma il 15 ottobre 1939. Gli scopi originari dell'Ente, eretto in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, erano l'esercizio della beneficenza “mediante erogazione di sussidi mensili di lire 150 in favore di coppie di coniugi di buona moralità che abbiano superato il 60° anno di età e che non abbiano figli viventi in condizioni di poterli aiutare, con accrescimento della quota, in caso di morte di uno dei coniugi, all'altro sopravvivate”.

L'Istituzione, tenute presenti sia le originarie tavole di fondazione che le successive disposizioni statutarie di cui alla DGR 2 marzo 2018, n. 146, si prefigge lo scopo di realizzare interventi a favore di persone anziane in situazione di svantaggio o disagio economico-sociale per assicurare loro attività di cura, servizi di tipo residenziale e semi-residenziale e/o l'erogazione, ove necessario, di contributi economici finalizzati al contrasto della povertà.

Ciascuna delle suddette II.PP.A.B., ai sensi dell'articolo 38 della l. r. 11/2016, concorre a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale e coerenti con le precipue finalità statutarie anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare e collaborando con i soggetti pubblici del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali mediante la sottoscrizione di contratti di servizio e/o di accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

I beneficiari ed assistiti dal Raggruppamento devono essere nati o residenti nel territorio della Regione Lazio. Possono essere inoltre assistiti soggetti non di nazionalità italiana purché regolarmente soggiornanti nel territorio regionale.

ARTICOLO 2

DENOMINAZIONE E SEDE

Le Istituzioni raggruppate mantengono ciascuna propria personalità giuridica e distinti scopi statutari, patrimoni e bilanci.

Il Raggruppamento è denominato "II.PP.A.B. Asilo Savoia – Pio Istituto della Santissima Annunziata – Lascito Giovanni & Margherita Achillini" e pone la propria sede legale ed operativa in Piazza Santa Chiara, 14, Roma.

ARTICOLO 3

PATRIMONIO

I mezzi con cui il Raggruppamento persegue gli scopi istituzionali consistono nel patrimonio immobiliare indisponibile, in quanto eventualmente destinato a sede di prestazione dei servizi socio-educativi-assistenziali coerenti con le finalità statutarie, nonché nelle rendite provenienti dal patrimonio immobiliare disponibile, entrambi elencati nell'allegato al presente Regolamento.

La gestione del patrimonio immobiliare di proprietà del Raggruppamento deve essere improntata a criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza e disciplinata mediante l'adozione di apposito regolamento, osservando in ogni caso le normative vigenti in materia.

Concorreranno inoltre al perseguimento dei fini istituzionali gli eventuali ulteriori lasciti, oblazioni e contribuzioni a fondo perduto, a qualsiasi titolo pervenuti, nonché le rette, contributi e finanziamenti acquisiti dall'Istituzione nell'ambito dello svolgimento delle proprie finalità statutarie e gli incrementi patrimoniali eventualmente realizzati attraverso l'ordinaria gestione.

ARTICOLO 4
DEGLI ORGANI

Sono organi del Raggruppamento:

- a) di Governo e Indirizzo
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Presidente;
- b) di Gestione
 - Il Segretario Generale
- c) di Revisione Contabile
 - Il Revisore Unico dei Conti;

In materia di nomina degli organi del Raggruppamento si applica il regime di inconfiribilità, incompatibilità e decadenza previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Raggruppamento è amministrato, compatibilmente con le previsioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 190, dal Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Asilo Savoia", nominato ai sensi degli artt. 8 e ss. dello Statuto dell'Ente.

Novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente dell'IPAB "Asilo Savoia" propone istanza di avvio del procedimento di rinnovo del Consiglio di Amministrazione presso la Regione Lazio."

In tutti i casi, la designazione dei componenti del Consiglio da parte di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale deve avvenire entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla scadenza di quello precedente, decorso il quale la Regione Lazio provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 3 della l. r. 3 febbraio 1993, n. 12.

ARTICOLO 6
DELLE ADUNANZE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo almeno una volta al mese, e in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi della normativa vigente; le altre ogni volta che lo richiedano i bisogni dell'Amministrazione sia su invito del Presidente, sia su domanda sottoscritta da almeno un

componente del Consiglio, sia per invito delle autorità regionali, o su convocazione del Segretario Generale.

La partecipazione alle riunioni è obbligatoria.

Il Consiglio si riunisce dietro invito del Presidente, diretto o tramite il Segretario Generale con le modalità e i termini fissati nell'ambito dei Regolamenti di cui all'articolo 13.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono alle riunioni per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, anche su iniziativa delle autorità regionali.

Le riunioni del Consiglio si intendono validamente costituite con la presenza di almeno due Consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ove nominato, o in assenza della predetta figura dal Consigliere più anziano.

Nel corso delle riunioni il Consiglio discute quanto di interesse del Raggruppamento e, ove necessario, adotta le deliberazioni del caso.

Delle riunioni deve essere redatto processo verbale, a cura del Segretario Generale o, in sua assenza, del Funzionario designato, sottoscritto da tutti i partecipanti.

ARTICOLO 7

DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo del Raggruppamento, mediante l'adozione dei programmi e delle direttive generali, e ne controlla l'attuazione vigilando sul corretto andamento amministrativo ed economico del medesimo.

In particolare il Consiglio ha competenza nelle seguenti materie:

- a. il Regolamento del Raggruppamento, gli Statuti delle Istituzioni raggruppate e i Regolamenti interni;
- b. i bilanci, le relative variazioni di bilancio e i consuntivi certificati dal Revisore Unico;
- c. la dotazione organica, il piano di fabbisogno triennale e le relative variazioni e aggiornamenti;
- d. le convenzioni con gli enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e. gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese la contrazione di mutui;
- f. gli acquisti, le permutate e le alienazioni dei beni immobili;
- g. la nomina, su proposta del Presidente, del Segretario Generale e del Revisore Unico, nonché la eventuale revoca nei casi previsti dalla legge e dai Regolamenti di cui al successivo articolo 13;

- h. la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Raggruppamento presso enti, aziende ed istituzioni operanti nel settore dell'assistenza pubblica;
- i. l'istituzione di apposite commissioni consultive, fissandone competenze e compiti;
- j. le autorizzazioni a stare in giudizio e le transazioni;

Il Consiglio di Amministrazione esercita inoltre ogni altra funzione attribuita dalla legge, dal presente Regolamento, nonché dai Regolamenti di cui al successivo articolo 13.

Per ciascuna deliberazione proposta deve essere verbalizzato il voto espresso da ciascun Consigliere, con la motivazione posta a base dell'espressione di voto, laddove richiesto dal Consigliere votante.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti su richiesta espressa di almeno un componente.

Il Consiglio può delegare ad uno specifico Consigliere una o più delle proprie attribuzioni.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

ARTICOLO 8

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E DEI CONSIGLIERI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dagli Statuti delle singole II.PP.A.B. sottoposte al Raggruppamento, dai regolamenti statali e regionali, dal presente Regolamento e dai regolamenti interni.

Egli in particolare, a titolo esemplificativo, ma non limitativo:

- ha la rappresentanza legale del Raggruppamento e cura i rapporti con gli enti e le altre autorità;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione e ne regola i lavori;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, unitamente al quale concorre a vigilare sull'andamento amministrativo ed economico del Raggruppamento;
- sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e del volontariato e con ogni altro soggetto operante nel settore dell'assistenza sociale;

- formula proposte nelle materie all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- assume in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica in adunanza da convocarsi entro breve termine;
- assegna a ciascun membro del Consiglio la trattazione di singoli procedimenti ed affari;
- rilascia procura e mandati per la rappresentazione in giudizio e la difesa del Raggruppamento, nonché procure speciali per singoli e specifici atti;
- firma gli atti e i contratti, salvo delegarne i relativi adempimenti al Segretario Generale;
- esercita tutte le funzioni e i compiti previsti dalla legge, dagli Statuti delle II.PP.A.B. sottoposte a Raggruppamento, dal presente Regolamento e dai regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un Vicepresidente il quale sostituisce il Presidente nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.

Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'ambito dello svolgimento dei compiti assegnati previa approvazione di apposito Regolamento che ne stabilisce criteri, modalità e termini, nonché una indennità lorda per la carica ricoperta, commisurata percentualmente e rispettivamente fino a un massimo dell'80% e del 30% dell'indennità di carica netta percepita dai componenti del Consiglio regionale del Lazio, da determinarsi annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, tenuto conto della situazione economico-finanziaria del Raggruppamento così come risultante dal Conto Consuntivo certificato dal Revisore Unico.

ARTICOLO 9

REVISORE UNICO DEI CONTI

È istituito, per lo svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e regionali, dal presente Regolamento e dai regolamenti interni, il Revisore Unico dei Conti, organo monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente con le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente.

La durata dell'incarico è stabilita in anni 3 a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di nomina e può essere confermato senza interruzione per una sola volta.

Il revisore svolge funzioni di controllo sulla gestione contabile e finanziaria e sulla conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge.

Al Revisore Unico dei Conti spetta il rimborso delle spese sostenute nell'ambito dello svolgimento dei compiti assegnati, nonché una indennità annuale per la carica ricoperta, in conformità alle prescrizioni della Regione Lazio.

ARTICOLO 10

DEL SEGRETARIO GENERALE

La gestione del Raggruppamento è affidata ad un segretario generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. La durata dell'incarico, nell'assicurare la continuità della gestione del Raggruppamento, non può comunque superare i sei mesi successivi alla data di cessazione del consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

Le modalità e i requisiti per la nomina del Segretario Generale sono definiti nell'ambito dei Regolamenti di cui al successivo articolo 13, nel rispetto della normativa vigente.

Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del Raggruppamento e tal fine svolge tutte le funzioni previste dalla legge e attribuite dagli Statuti delle II.PP.A.B. sottoposte a Raggruppamento, dal presente Regolamento e dai regolamenti interni.

Sovrintende allo svolgimento dell'attività gestionale del Raggruppamento, coordinando a tal fine le attività degli Uffici ed adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e di acquisizione ed utilizzo dei beni e servizi strumentali disponibili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, cui risponde per i risultati conseguiti.

Attende all'ordinaria amministrazione secondo gli indirizzi e gli atti di programmazione adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo pareri di regolarità tecnica e contabile sulle deliberazioni assunte e ne redige i verbali che sottoscrive.

ARTICOLO 11

DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il Raggruppamento si avvale di un Tesoriere individuato mediante apposita procedura di evidenza pubblica.

ARTICOLO 12

DEI REGOLAMENTI

Il Consiglio di Amministrazione procede all'adozione dei regolamenti interni previsti dalla normativa vigente applicabile alle II.PP.A.B. nonché dal presente Regolamento.

ARTICOLO 13
DELLA VIGILANZA

L'Istituzione, in attuazione della normativa vigente, è assoggettata alla vigilanza della competente Autorità regionale secondo le specifiche direttive emanate dalla Regione Lazio.

L'Istituzione soggiace altresì all'applicazione delle norme vigenti e di quelle che saranno in avvenire emanate in materia di trasparenza nonché di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione.

ARTICOLO 14
DEL RINVIO ALLE NORME IN MATERIA

Per le materie non contemplate nel presente Regolamento, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

PATRIMONIO DELLE II.PP.A.B. DEL RAGGRUPPAMENTO "ASILO SAVOIA, PIO ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA E LASCITO GIOVANNI E MARGHERITA ACHILLINI"

A) ASILO SAVOIA

Fabbricato cielo terra sito in Roma, Via Monza, 2.

Fabbricato cielo terra sito in Roma, Via Isernia, 4.

Fabbricato cielo terra sito in Roma, Via Monza, 4-12

Fabbricato cielo terra sito in Anzio, Via Ardeatina, 83.

B) PIO ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA

Compendio immobiliare sito in Roma, Piazza Santa Chiara, 14/32

Unità commerciali site in Roma Via della Rotonda, n. 38, 39/40, 41A/41B/42;

n. 3 unità abitative site in Roma, Via delle Coppelle, 21

n. 2 unità abitative site in Roma, Via di S. Cecilia, 11.

Magazzino deposito sito in Roma, Via di S. Cecilia, 12

Unità abitativa sita in Roma, Vicolo dei Modelli, 54

Magazzino deposito sito in Roma, Vicolo dei Modelli, 55

C) LASCITO GIOVANNI E MARGHERITA ACHILLINI

Fabbricato cielo terra sito in Roma, Via del Babuino, 32A/33